

**DETERMINA N.21
del 30.06.2014**

Oggetto: Contratto integrativo aziendale biennio 2014/2015. Approvazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che la società Multiservizi Caerite spa è stata costituita dal Comune di Cerveteri con deliberazione n° 10 del 12.03.2002, derivata dalla trasformazione della preesistente azienda municipalizzata, ed è organizzata nella forma *in house*, interamente partecipata dal Comune che è quindi unico azionista;

Considerato che la società raccoglie la gestione di n. 5 servizi pubblici, tutti affidati dal Comune, in virtù di appositi contratti di servizio, tra i quali il servizio farmaceutico;

Dato atto che con decreto sindacale n. 108 del 17.10.2012, debitamente ratificato nell'Assemblea dei Soci dell' 1.3.2013, si è provveduto al rinnovo degli organi societari nella persona dell'Amministratore unico;

Rilevato che:

- Il comune di Cerveteri con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 16.04.2014 ha autorizzato l'applicazione del nuovo contratto Assofarm sottoscritto in data 22.07.2013;
- In predetto contratto è stato recepito a livello aziendale con determinazione dell'Amministratore unico n. 14 del 24.04.2014;
- In applicazione del predetto contratto, a seguito di intese e riunioni sindacali, si è pervenuti alla stesura di una bozza condivisa di contratto integrativo aziendale, che ha disciplinato i principali istituti contrattuali;

Preso atto che la bozza è stata sottoscritta in data 5.06.2014 dalla Rappresentanza aziendale costituita dal Direttore generale e la parte sindacale CGIL e la rappresentanza sindacale aziendale;

Letto e condiviso il contenuto,

DETERMINA

Approvare il contratto integrativo aziendale per il biennio 2014/2015 nel testo allegato.

Così deciso nella sede societaria l'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno.

L'Amministratore Unico
Alessandro Gazzella

**MULTISERVIZI CAERITE SPA - UNIPERSONALE
CON SOCIO UNICO COMUNE DI CERVETERI**

**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA MULTISERVIZI CAERITE SPA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di giugno, nella sede societaria e nell'ufficio di presidenza, all'uopo regolarmente convocati,

SONO PRESENTI

De Angelis Carlo nella qualità di Direttore generale, in rappresentanza dell'Azienda, di seguito parte datoriale,

Linardi Giovanni e Pascale Fernando, nella qualità di RSU aziendali; Feuli Marco nella qualità di rappresentante territoriale FILCAM-CGIL, di seguito parte sindacale;

Assiste per la società anche l'Amministratore Unico Gazzella Alessandro;

i quali, a seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Assofarm, al quale dichiarano di aderire, intendono stipulare il conseguente contratto integrativo aziendale e a tal fine convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - APPLICABILITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo aziendale di lavoro – di seguito CIA - si applica a tutti i lavoratori che operano presso il Servizio Farmaceutico della Multiservizi Caerite Spa e, per quanto compatibile, a tutti i dipendenti ai quali viene applicato il CCNL - ASSOFARM.

ARTICOLO 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1.01.2014 e avrà durata fino al 31.12.2015.

Continua ad applicarsi, oltre la scadenza prefissata, fino al rinnovo successivo.

ARTICOLO 3 - DIRITTI ACQUISITI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Conformemente a quanto disposto nelle premesse del nuovo CCNL-ASSOFARM 2013-2015 punto 1-, in osservanza di quanto prescritto all'art. 3 del medesimo Contratto ed in riferimento ai precedenti contratti integrativi:


- 1) Accordo Decentrato del 6.11.2012
- 2) Contratto Integrativo Aziendale 2003-2004
- 3) Contratto Integrativo 2005-2008 del 19 settembre 2005
- 4) Contratto Integrativo Aziendale 2010-2012 del 24 agosto 2010

Le parti stabiliscono quanto segue:

- I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 conservano la retribuzione ordinaria globale maturata a quella data. Le condizioni retributive di miglior favore saranno mantenute e comunque corrisposte al dipendente come assegno 'ad personam' non riassorbibile (art. 3 comma 3 CCNL), salvo il caso di passaggio a livelli superiori.

In conformità a quanto previsto dal CCNL-ASSOFARM 2013, art. 12 bis comma 4 lettera a), l'Azienda riconosce a tutti i dipendenti assunti anteriormente al 1 gennaio 2013 un riduzione strutturale dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali.

In conseguenza di ciò ed in conformità ai diritti acquisiti dai dipendenti di cui trattasi, legittimamente riconosciuti dal CCNL-ASSOFARM 2013, i parametri legati a tale orario di lavoro (retribuzione oraria, retribuzione giornaliera, etc.) rimangono cristallizzati nei meccanismi precedenti alla vigenza del nuovo CCNL.



- I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 hanno diritto a ventinove giorni lavorativi di ferie per anno.

- I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 hanno diritto a ventiquattro ore di permesso retribuito per anno. I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 e che provengono dai ruoli del comune di Cerveteri hanno diritto a ulteriori ventisei ore di permesso retribuito per anno ed hanno inoltre diritto ad una retribuzione supplementare, nella mensilità di gennaio di ciascun anno, di importo equivalente a numero ventiquattro ore di retribuzione oraria riferita al mese precedente. La retribuzione supplementare di cui sopra viene erogata nel mese di gennaio, ma si matura nell'anno precedente e dovrà comunque corrispondersi, per i dodicesimi spettanti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 4 - INDUMENTI DI LAVORO E RELATIVA INDENNITA'

La Multiservizi Caerite Spa fornisce gli indumenti di lavoro ai dipendenti; corrisponde inoltre ai medesimi dipendenti, nella mensilità di gennaio di ciascun anno, una indennità non imponibile di euro 80,00 quale rimborso per la manutenzione dell'abbigliamento di cui sopra.

ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DI REPERIBILITA'

Ai farmacisti che prestano servizio di guardia farmaceutica, al di fuori dell'orario di servizio, spetta un compenso onnicomprensivo di euro 1,50 (unovirgolacinquanta) per ogni ora prestata nei giorni feriali e di tre euro per ogni ora prestata nei giorni festivi.

ARTICOLO 6 – INDENNITA' FESTIVITA' SPECIALI

I dipendenti che prestano attività lavorativa nei giorni di:

1 Gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre.

Hanno diritto, oltre alla specifica retribuzione contrattuale, ad un compenso supplementare di euro cinquanta, rapportate ad un turno di servizio di otto ore; turni di servizio di orario inferiore hanno indennità proporzionale.

ARTICOLO 7 – SERVIZIO MENSA

Il servizio mensa, quale condizione di miglior favore per i dipendenti in quanto consolidatosi nel tempo ed in assenza di apposite strutture aziendali, viene assicurato dall'azienda attraverso la erogazione di buoni pasto sostitutivi, al momento sospesa. La erogazione riprenderà con decorrenza 1° luglio. In considerazione della critica situazione aziendale, ferme rimanendo le previgenti modalità di erogazione e di fruizione, le parti concordano, con la stessa decorrenza, di ridurre il valore di ciascun buono ad €. 4,70 (quattrovirgolasettanta) per i dipendenti a tempo pieno e ad €. 2,50 (duevirgolacinquanta) per i dipendenti a tempo parziale. Ciascun dipendente non potrà beneficiare, su base mensile, di un numero di buoni superiore a diciotto.


ARTICOLO 8 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED ECM

L'azienda promuove l'aggiornamento professionale dei dipendenti.

Nell'intento di agevolare la formazione dei medesimi ed in particolar modo quella degli operatori sanitari, l'Azienda riconosce a tutti i lavoratori permessi per il loro aggiornamento professionale.

I farmacisti usufruiscono, per ogni anno solare, di trenta ore di permesso per assolvere il proprio obbligo di aggiornamento professionale, obbligatorio per disposizioni di legge.

Agli altri dipendenti della Società vengono concesse quattro ore di permesso per anno, per partecipare a convegni di interesse per il proprio profilo professionale.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom left of the page. To its right, there is a rectangular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain some illegible text or a date.

I benefici di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato.

ARTICOLO 9 – TARIFFAZIONE DELLE RICETTE

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per l'espletamento del servizio di tariffazione delle ricette, la Società corrisponderà ai dipendenti un importo di euro 0,7 (settecentesimi) per ogni ricetta tariffata ed inviata alla ASL per il rimborso.

L'importo totale è distribuito in parti uguali ai soli dipendenti che prestano servizio continuativo presso le farmacie, in misura proporzionale al proprio orario di lavoro e con riduzioni corrispondenti per ogni mese continuativo di assenza dal servizio per qualunque causa.

Il predetto compenso è previsto per i soli dipendenti a tempo indeterminato.

Le spettanze vengono erogate ai dipendenti con la mensilità di febbraio.

ARTICOLO 10 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI. INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO.

I dipendenti in servizio alla data del 31.12.2012 hanno diritto al preavviso ed alla indennità di mancato preavviso nella misura maturata a quella data, secondo la normativa vigente alla data medesima.

ARTICOLO 11 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE.

Compatibilmente con le risorse finanziarie aziendali la società si dichiara disponibile nel prossimo mese di dicembre a valutare processi di formazione professionale finalizzati anche alla riqualificazione del personale, con attribuzione del relativo livello.

ARTICOLO 12 – INCENTIVO PER LA MAGGIORE PRODUTTIVITA'

Le parti definiscono annualmente, entro il primo trimestre di ciascun anno, gli obiettivi da raggiungere per l'erogazione del premio ai dipendenti e la relativa quantificazione.

Relativamente all'anno 2013, le parti prendono atto dell'allegato prospetto redatto dal servizio finanziario aziendale dal quale risultano raggiunti gli obiettivi relativi all'indice di rotazione (contrassegnato con il n.3) e al tasso di assenza (contrassegnato con il n.5) . A tale proposito, tenuto conto che il mancato raggiungimento dell'obiettivo legato al MOL è stato determinato dal fatto che, per ragioni di carattere organizzativo, gli acquisti sono stati effettuati dai grossisti anziché direttamente dalle aziende, e tenuto conto del notevole impegno profuso dal personale farmaceutico nel secondo semestre del 2013 che ha fortemente contribuito al raggiungimento del pareggio gestionale, le parti concordano di assegnare comunque a tale obiettivo, a titolo straordinario, la somma di €. 2.000 (duemila).


ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORO SERALE

L'Azienda riconosce a tutti i dipendenti che effettuano lavoro straordinario festivo il trattamento retributivo previsto dall'art.22 del vigente contratto Assofarm (magg. 30%) oltre all'indennità festiva nella misura già in godimento.

Il trattamento economico del lavoro ordinario feriale, oltre le ore 20,00, avrà un incremento orario del 15% sulla normale retribuzione oraria.

ARTICOLO 14 – APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL – ASSOFARM 2013 – 2015

La parte sindacale, consapevole delle difficoltà che la medesima sta attraversando e su



richiesta specifica degli amministratori, accettano il posticipo degli aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL, con decorrenza 1.01.2014, tenuto conto dell'attuale quadro normativo.

Le parti si danno atto che la una tantum è stata erogata con gli stipendi del trascorso mese di maggio; nel mese di giugno c.a. sarà erogata la quattordicesima e da questo mese gli stipendi saranno adeguati ai livelli retributivi del nuovo contratto ed erogati in forma aggiornata; gli arretrati degli aumenti stipendiali relativi al periodo gennaio/maggio 2014 saranno erogati nel mese di luglio c.a.; il premio produttività 2013 sarà erogato in unica soluzione nel prossimo mese di agosto, in deroga al precedente accordo del 31.10.2013.

La società, in caso di sopravvenienza di conformi ed univoci orientamenti giurisprudenziali, normativi o interpretativi della Corte dei Conti, su conforme direttiva del socio unico, erogherà anche gli arretrati 2013.

Si conviene inoltre che sugli arretrati corrisposti non sarà applicata alcuna maggiorazione a titolo di interessi. Si esclude inoltre, seppur previsto, il ricalcolo delle competenze accessorie corrisposte nel periodo di sospensione del CCNL-ASSOFARM.

La parte sindacale ratifica inoltre la sospensione dell'erogazione del buono pasto per il periodo Gennaio-Giugno 2014.

Art. 15 – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA.

La parte datoriale garantirà l'assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1° luglio 2014 con le modalità previste dall'art.55 del vigente contratto Assofarm, con la inclusione indistintamente di tutto il personale per il quale è applicato il predetto contratto, quadri compresi.

ARTICOLO 16 – Il presente CIA si integra con l'Accordo per la rilevazione automatizzata del presenze in servizio – Badge (2011) e con l'accordo sindacale del 19.12.2013.

Per tutto quanto non disciplinato dal CIA si rimanda al CCNL ed alla normativa applicabile.

ARTICOLO 17 – RELAZIONI SINDACALI

Le parti s'incontreranno, entro il mese di marzo di ogni anno, per una verifica del presente accordo e per una valutazione condivisa sull'andamento gestionale del servizio farmaceutico, anche in riferimento all'organizzazione del lavoro.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto come segue:

Per la Parte aziendale

per la R.S.A.

per la FILCAMS-CGIL

